

## CAPITOLO 3 LE INIZIATIVE REGIONALI

### 3.1 LE ATTIVITÀ REGIONALI DI PREVENZIONE E DI TUTELA DEI MINORI

#### 3.1.1 LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Con la delibera della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n. 855/2013 — Programma annuale 2013: ripartizione delle risorse del Fondo sociale regionale ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L. R. 2/2003 e individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla Delib.Ass.Legisl. 18 giugno 2013, n. 117 — sono state stabilite in euro 900.000,00 (che trovano allocazione al capitolo di spesa 57115 "Fondo sociale regionale") le risorse destinate al sostegno allo svolgimento delle funzioni provinciali nell'ambito delle politiche sociali. In tale contesto, con riferimento all'Area infanzia e adolescenza, viene specificato che con le risorse destinate a quest'area si è inteso sostenere lo svolgimento delle funzioni provinciali, ai sensi della L.R. 14/2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni", relativamente al coordinamento, innovazione e qualificazione delle politiche di promozione del benessere e tutela dell'infanzia e adolescenza da realizzarsi in raccordo con la programmazione dei Piani di Zona della salute e del benessere sociale distrettuali. In particolare, rispetto alla tematica dell'abuso e del maltrattamento minorile, sono incentivate le azioni 1) di supporto al sistema di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, vittime o a rischio di forme di abbandono, violenze, maltrattamenti, grave trascuratezza al fine di garantire e potenziare l'efficacia delle azioni dei servizi territoriali e rafforzare la rete di protezione in situazione di emergenza, anche attraverso la promozione e realizzazione di intese di livello sovra distrettuale da realizzarsi con la partecipazione di tutti i soggetti che compongono il sistema a rete dell'offerta (Enti Locali, Aziende USL, Comunità di accoglienza presenti nel territorio di riferimento, Reti di famiglie per l'accoglienza, Famiglie Affidatarie, ecc.); 2) di sostegno alla costituzione di équipe di secondo livello in materia di tutela, nonché alla formazione e supervisione dei rispettivi operatori.

Nell'anno di riferimento, inoltre, la Giunta della Regione Emilia Romagna, con la **Delibera del 18 novembre 2013 n. 1677**, unitamente alle Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso (di cui tratteremo in modo dettagliato nel successivo capitolo) ha approvato le **Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime di violenza di genere**. Invero, va segnalato che da anni la regione Emilia-Romagna lavora in forma integrata con il territorio per il contrasto e la prevenzione della violenza contro le donne e contro i minori, per abbattere gli stereotipi tra le giovani generazioni e per favorire una cultura del rispetto, dell'autonomia e della dignità delle donne. La Regione Emilia Romagna ha strutturato le proprie politiche di genere avvalendosi anche del ruolo ventennale che i centri antiviolenza svolgono nei diversi territori mettendo in rete, con le azioni territoriali e con il proprio Coordinamento regionale, conoscenze, azioni e professionalità a sostegno della donne maltrattate, in linea con quanto sancito a livello internazionale dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul, 11.05.2011, già ratificata dall'Italia). In particolare, negli anni novanta la Regione ha realizzato — a partire dal Progetto Città Sicure — un primo studio sulla violenza di genere, un fenomeno ancora per molti versi poco riconosciuto e conosciuto. Nel 2000 è stato poi sottoscritto un Protocollo tra Regione, Anci Emilia Romagna, Upi Emilia Romagna e le Associazioni del terzo settore qualificato operanti nel territorio, quali le Case e i Centri Antiviolenza, che ha posto le basi per una nuova modalità di lavoro attraverso un intervento maggiormente integrato e una più forte collaborazione delle agenzie pubbliche, sia tra loro che con il privato sociale qualificato. La prevenzione integrata, in quest'ottica, rappresenta la premessa e l'orizzonte entro cui risulta possibile contrastare la violenza e tutelare il diritto alla salute e a una

vita libera dalla violenza, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e internazionale: la Convenzione di Istanbul riconosce infatti la violenza di genere come un problema di salute pubblica e di tutela dei diritti umani che attraversa e coinvolge molteplici ambiti e settori. Nel 2003, con la Legge Regionale n.2 per la Promozione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, l'accoglienza di donne e minori vittime di violenza ha poi trovato il suo ambito di realizzazione nella rete dei servizi integrati, a partire dai livelli comunali e distrettuali, includendo le case e i Centri Antiviolenza nei sistemi locali di programmazione sociale. A seguire, la valorizzazione delle pratiche del lavoro in rete, quale metodo fondamentale per la messa in campo di strategie efficaci contro la violenza, che sono state poi formalizzate in numerosi protocolli interistituzionali, per lo più di livello provinciale e comunale, ha una sempre maggiore importanza nelle politiche regionali.

*Obiettivo strategico* per la Regione Emilia-Romagna è la formazione delle figure professionali che accolgono donne vittime di violenza con corsi di formazione per i professionisti della rete: medici di pronto soccorso, ginecologi, infermieri, ostetriche, assistenti sociali, educatori, operatori del terzo settore e forze dell'ordine. Pur non avendo a oggi adottato una legge specifica sulla violenza di genere, l'Emilia Romagna ha però già attiva una ricca rete di interventi integrati e partecipati, che trovano espressione e riconoscimento anche nel piano Socio-Sanitario 2008-2010, e nelle indicazioni attuative per il biennio 2013-2014, con particolare riguardo agli obiettivi di promozione sociale e iniziative formative che, nell'ambito degli "Obiettivi di benessere sociale", includono, al fine di contrastare la violenza, il sostegno a iniziative formative, informative, di coordinamento e di scambio, oltre al monitoraggio e allo studio sistematico delle attività di accoglienza e di presa in carico, e nuovi progetti sperimentali per la prevenzione della violenza.

La Regione, con la stesura delle *Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime di violenza di genere*, si è ulteriormente posta l'obiettivo di ottimizzare ed estendere idonee modalità di accoglienza e presa in cura delle donne vittime di violenza e/o maltrattamento, a partire dalle buone prassi già sperimentate da alcune realtà locali, promuovendo così la qualificazione delle competenze valutative e relazionali degli operatori.

A tal fine si è proceduto a istituire con determinazioni del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 10376/2011 e n. 731/2013, un gruppo di coordinamento composto da rappresentanti delle Aziende USL, degli Enti Locali e delle Associazioni dei centri antiviolenza, col compito di elaborare congiuntamente le Linee di indirizzo a carattere regionale, dedicate all'accoglienza di donne e minori vittime di violenza oltre che alla prevenzione e al contrasto alla violenza di genere e contro i minori. La stesura delle Linee di Indirizzo ha potuto avvalersi di un sapere e di una prassi consolidata, promossa dalla Regione sin dal 1997, realizzata anche dai centri antiviolenza, consistente nell'elaborazione, nella raccolta e diffusione dei dati relativi alle donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza medesimi, in linea anch'essi con gli obblighi sanciti dalla Convenzione di Istanbul.

L'attualità di un lavoro continuativo di analisi e monitoraggio, da estendersi a tutti i soggetti coinvolti dalla applicazione delle Linee di indirizzo, è resa evidente dalla consapevolezza che la conoscenza del fenomeno della violenza, anche negli aspetti più sommersi, quale la violenza intrafamiliare e nelle relazioni di intimità, è un presupposto fondamentale, tanto per le scelte operative dei professionisti, che per la definizioni delle politiche da parte dei decisori istituzionali. Le Linee di Indirizzo in coerenza con il nuovo *Piano Regionale Sociale e Sanitario 2013-2014*, sottolineano il valore del contesto comunitario nel quale far crescere "condivisione", "integrazione", "miglioramento" delle procedure già utilizzate, oltre alle nuove da attivare, per aumentare la conoscenza, qualificare la formazione degli operatori, condividere e ottimizzare le modalità di accoglienza e di presa in carico delle vittime, "riconfermando nel lavoro di rete la principale strategia di prevenzione e di contrasto della violenza di genere". L'applicazione del Piano Regionale Sociale e Sanitario 2013-2014 e contestualmente la condivisione operativa delle Linee regionali di Indirizzo, pongono il tema urgente della certezza delle risorse da destinarsi al sistema di accoglienza e di presa in carico delle donne e dei minori. La prevenzione e il contrasto delle violenze di genere, per l'esperienza della Regione Emilia Romagna, sono proprie delle politiche integrate di inclusione del sistema socio sanitario regionale, come già la legge regionale n. 2 del 2003 indicava. In detto contesto, la Giunta Regionale sottolinea anche che le case rifugio e i

Centri antiviolenza regionali – che condividono una metodologia di accoglienza basata sul principio della valorizzazione e del rafforzamento del genere femminile e dell'autonomia delle donne, e che gestiscono l'accoglienza e l'ospitalità delle donne e dei loro bambini, con progetti di protezione ed empowerment, senza distinzione di nazionalità, religione, cultura, professione, orientamento sessuale – sono alleati fondamentali per il consolidamento del sistema socio sanitario, secondo criteri di appropriatezza e di qualità.

### 3.1.2 LA REGIONE TOSCANA

La Regione Toscana, con Delibera n. 984 del 25-11-2013, ha stabilito di aderire alla proposta di sperimentazione del programma di intervento P.I.P.P.I., di cui alle “*Linee guida per la presentazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. – Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione*”, approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di cui al Decreto n. 123 del 22 ottobre 2013) al fine di rafforzare le azioni dei servizi pubblici impegnati nella tutela minorile che, attraverso le équipe multidisciplinare, lavorano sulla prevenzione dell'allontanamento e sul sostegno alle competenze genitoriali; nonché di cofinanziare il programma di intervento in questione attraverso la prenotazione della cifra complessiva di euro 37.500,00, stimata sulla base del finanziamento massimo ministeriale di 50.000,00 euro previsto per ognuno dei tre territori assegnati alla Regione Toscana. Detto programma – seppur non strettamente inerente l'abuso e lo sfruttamento sessuale – costituisce un importante contributo in materia di *prevenzione e tutela dei diritti dei minori, oltre che di promozione della genitorialità*, volto a: 1) praticare e diffondere una metodologia di presa in carico dei nuclei problematici basata sulla valutazione e sulla registrazione dei cambiamenti prodotti attraverso l'intervento socioeducativo, anche con il coinvolgimento sia della famiglia che dei soggetti esterni che intervengono nel processo; 2) favorire la realizzazione di nuovi spazi di approfondimento e apprendimento metodologico per gli operatori sociali, socio-educativi e sanitari, orientando il loro lavoro al riconoscimento e alla valorizzazione degli elementi che possono implementare e modificare positivamente le prassi di intervento. Con successiva Delibera N 1122 del 16-12-2013, preso atto delle decisioni assunte in merito dal Ministero e constatata l'ammissione a finanziamento della proposta di adesione presentata dalla Regione Toscana, è stato poi approvato lo schema di “*Protocollo d'Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione*” inerente il programma P.I.P.P.I.

Inoltre si segnala che, tramite *Decreto n. 6343 del 19 Dicembre 2012*, la Regione Toscana ha approvato il “*Bando per l'assegnazione del Fondo regionale di Solidarietà Interistituzionale*”, quantificando in Euro 3.000.000,00 la disponibilità delle risorse. Il Fondo di solidarietà è finalizzato all'attribuzione di contributi di rimborso in favore dei Comuni che presentino istanza motivata, attraverso le Società della salute o le Zone distretto, per far fronte a situazioni sociali di carattere non programmabile e di difficile sostenibilità a livello locale, per le quali sono assicurate prestazioni sociali per interventi in ambito zonale a favore di particolari fasce di cittadini (ai sensi dell'art. 5 della L.R. 41/05) tra i quali figurano espressamente anche gli interventi relativi ai minori (punto n. a 2 lett. A del Bando stesso). In particolare, il Bando fa riferimento ai “*minorì di qualsiasi nazionalità, non residenti, presenti comunque nel territorio della Regione Toscana*”, nonché ai “*minorì residenti*” che si trovino in situazioni che “*danno luogo a prestazioni e interventi obbligatori di protezione e tutela secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti o da atti prescrittivi dell'autorità giudiziaria, per situazioni di abbandono, privazione, allontanamento indifferibile dal nucleo di appartenenza, violenza psico/fisica tale da costituire grave pregiudizio o altra condizione straordinaria e critica*”.

Nel contesto regionale, si ricorda infine che il coordinamento in relazione alle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno in esame è assicurato da un organismo di coordinamento – denominato *Task force interistituzionale Codice Rosa* – di cui fanno parte rappresentanti degli uffici giudiziari, forze di polizia, servizi socio-sanitari territoriali, agenzie del terzo settore, che ha il compito specifico di garantire la presa in carico e la protezione delle vittime (anche minori) di violenza e sfruttamento sessuale e che, con *Delibera n. 339 del 15.05.2013 della Giunta Regionale Toscana* ha visto implementare l'ambito territoriale di attività (alle Aziende USL 5 di Pisa, 6 di

Livorno, 11 di Empoli, Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi e Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer). Altro strumento di coordinamento a livello locale nel Comune di Firenze è rappresentato dalla istituzione di una rete di soggetti (tra cui autorità giudiziarie e ufficiali di polizia) diretta a garantire una immediata presa in carico delle vittime di abuso e violenza.

Inoltre, rispetto alle attività di rilievo in materia di tutela dei minori dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale realizzate nel corso dell’anno 2013 in Toscana, si segnalano inoltre alcuni **progetti finanziati dal DPO con l’Avviso pubblico n. 1/2011**, espressamente rivolti alla tutela e presa in carico dei minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale. In particolare, i progetti finanziati dal DPO e realizzati nell’ambito regionale tra il 2012 e il 2013 sono:

- Progetto “ALISEI- Modelli di percorsi per la protezione, la cura e il reinserimento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale” del Comune di Firenze;
- Progetto “ARCA- Agire in Rete contrastando l’abuso” della Società della Salute Pisana;
- Progetto “Aiutiamoli a crescere proteggendoli” della Società della Salute del Mugello.

### 3.1.3 LA REGIONE PUGLIA

Nel **Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015**, la Regione Puglia, tra le Politiche Regionali per l’inclusione sociale, ha espressamente dedicato attenzione alla **prevenzione e al contrasto al maltrattamento e alla violenza**. Invero, va ricordato che già alla fine del 2008 la Regione Puglia ha avviato la strategia di intervento per contrastare il fenomeno della violenza contro donne e minori con l’approvazione del “*Programma Triennale di interventi 2009-2011*”, le cui azioni sono state poi confermate e rafforzate nel secondo Piano Regionale delle Politiche Sociali 2009-2011, che ha infatti introdotto priorità di policy declinandole in veri e propri obiettivi di servizio, così qualificando le attività di prevenzione e contrasto del fenomeno. Nello specifico, il Piano suddetto indicava agli Ambiti territoriali alcune azioni da avviare e fissava in particolare tre obiettivi di servizio da raggiungere entro la fine del 2012:

- - il pieno funzionamento di almeno 2 Centri antiviolenza per territorio provinciale (CAV);
- - il pieno funzionamento di almeno 1 Casa rifugio per vittime di violenza;
- - la costituzione di 1 Équipe multidisciplinare integrata per Ambito territoriale per la presa in carico di vittime di violenza o maltrattamento conclamato o sospetto.

Per sollecitare l’attuazione di quanto previsto dalla programmazione sociale e avviare il processo di costituzione delle reti interistituzionali per la prevenzione e il contrasto della violenza, la Regione Puglia si è dotata anche delle “*Linee Guida Regionali per la rete dei servizi di prevenzione e contrasto alla violenza*” – DGR n.1890 del 06.08.2010 – con cui è stato definito il modello di governo per la costruzione e il potenziamento della rete dei servizi, sono stati attribuiti ruoli e funzioni specifici ai soggetti coinvolti, sono stati specificati i requisiti per la composizione e il funzionamento delle équipe integrate multidisciplinari e sono stati introdotti alcuni standard qualitativi a cui la rete territoriale dei servizi deve tendere, a integrazione di quanto già definito dal R. Reg. n. 4/2007. L’attuazione del modello veniva affidata alle Province che, con la predisposizione dei Piani di Intervento Locali (PIL), di concerto con gli Ambiti territoriali, aveva il coordinamento dell’attuazione degli interventi programmati nei PIL sull’intero territorio provinciale, assicurando il consolidamento della rete dei servizi anche a valenza sovrambito. Il PIL avrebbe dovuto essere lo strumento pianificatorio di tutti gli interventi previsti e da attivare su un determinato territorio con le diverse fonti finanziarie, regionali, nazionali ed europee. Oltre al coordinamento del PIL, alle Province veniva affidata la responsabilità di realizzare gli interventi di animazione, formazione, comunicazione, networking, per le quali la Regione Puglia metteva a disposizione risorse aggiuntive.

Il Piano Regionale 2013-2015 da però atto che, nonostante il tentativo di costruire una governance efficace intorno al sistema dei servizi previsti, sono stati registrati ritardi sia rispetto al raggiungimento degli Obiettivi di servizio indicati dal precedente Piano, sia rispetto all'implementazione e al consolidamento della rete. Infatti, se dal punto di vista quantitativo, si è registrato il raggiungimento del valore target previsto di 12 Centri antiviolenza e di 6 Case Rifugio, persistono in Puglia numerose e importanti criticità sulle quali si è dunque pensato di intervenire per assicurare il consolidamento di una rete di servizi capillare e competente. Le criticità evidenziate dal Piano 2013-2015 – sulle quali lo stesso ha inteso intervenire – attengono a:

- a. Difficoltà degli Ambiti territoriali a cofinanziare e gestire servizi a valenza sovrambito;
- b. Scarsa valorizzazione dei Centri Antiviolenza esistenti e radicati sul territorio, a fronte di affidamenti di servizi e interventi a soggetti privati non sempre in possesso di specifica e qualificata competenza in materia, lontani dalla lettura e dall'approccio di genere alla tematica;
- c. Ritardi nella costituzione e operatività delle équipe integrate multidisciplinari, essenziali per la presa in carico integrata delle situazioni di maltrattamento e violenza che coinvolgono in primis i minori, legati alla complessità dei processi di integrazione socio-sanitaria e alla più ampia integrazione interistituzionale con autorità giudiziaria, forze dell'ordine, scuola, privato sociale;
- d. Disomogeneità nella presenza dei servizi territoriali integrati che rendono incerto e complesso il clima istituzionale in cui operano Centri Antiviolenza e Case Rifugio;
- e. Ritardi nell'attuazione delle azioni di sensibilizzazione, promozione, comunicazione e formazione previste dai PIL, che non favoriscono l'emersione del problema, pregiudicando la tempestività e quindi l'efficacia della presa in carico, con drammatiche conseguenze sulla vita di donne e minori.

In questo contesto, l'obiettivo generale del *Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015*, è quello di garantire l'implementazione e la qualificazione della rete minima dei servizi su tutto il territorio regionale con azioni di prevenzione, contrasto, monitoraggio del fenomeno del maltrattamento e della violenza, attraverso l'integrazione forte tra i servizi territoriali pubblici e privati, la valorizzazione delle competenze espresse dai CAV autorizzati al funzionamento che hanno acquisito, in anni di lavoro prevalentemente volontario, esperienza e professionalità, il raccordo con il sistema della formazione e dell'inserimento socio lavorativo nonché dell'istruzione, al fine di affrontare il problema socio-culturale della violenza di genere.

Nel Piano, sono stati pertanto individuati taluni *obiettivi tematici*, in continuità con le azioni e gli obiettivi avviati nella Regione nel corso dell'ultimo triennio di programmazione, al fine di promuovere lo sviluppo e il consolidamento del complessivo sistema di prevenzione, presa in carico e trattamento delle situazioni di maltrattamento e/o violenza, nell'ottica dell'integrazione forte tra i soggetti preposti.

In particolare, il Piano 2013-2015 prevede i seguenti obiettivi tematici:

A) Consolidare, sostenere e qualificare la rete di strutture e servizi per la prevenzione e il contrasto della violenza su donne e minori, dello sfruttamento e della tratta di esseri umani (rete dei centri anti-violenza, delle strutture di accoglienza d'emergenza e delle case rifugio);

B) Sviluppare la piena integrazione operativa e gestionale delle équipe multidisciplinari integrate per la valutazione-validatione, per la presa in carico e per il trattamento delle situazioni di maltrattamento/violenza, sospette o conclamate e per l'elaborazione di un progetto di aiuto e di sostegno alle vittime di violenza;

C) Favorire l'emersione e il monitoraggio del fenomeno della violenza di genere in tutte le sue dimensioni;

D) Potenziare i percorsi di autonomia e di indipendenza economica delle donne vittime di violenza, l'inserimento lavorativo, il diritto alla casa e alla salute.

### 3.1.4 LA REGIONE CALABRIA

Sempre nell'ambito della Regione Calabria, va segnalato che in data 13.12.2013 è stato inoltre sottoscritto dalla Presidenza della Regione Calabria il *Protocollo d'intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza sulle donne*, unitamente – tra gli altri – al Garante per l'infanzia e l'adolescenza, alla Commissione regionale Pari Opportunità, la Consigliera regionale di Parità, gli Uffici Giudiziari del territorio (Questure, Comando Regionale Arma Carabinieri, Procure della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari, Tribunale per i Minorenni e Tribunali ordinari del territorio, Corte d'Appello, Prefetture, ASP territoriali, Ufficio scolastico regionale, Consulta Regionale per il Volontariato e i Centri di Ascolto operanti sul territorio).

Attraverso detto documento, la Regione e gli altri soggetti firmatari hanno inteso predisporre gli strumenti per una programmazione, gestione integrata e coordinata d'interventi in favore delle donne e in particolare delle donne e dei loro figli minori vittime di violenza di genere, di violenza domestica e di tratta. Gli obiettivi del Protocollo d'intesa, nel rispetto delle finalità proprie d'ogni soggetto firmatario, sono:

- Contribuire a fare emergere il fenomeno della violenza, mettendo in discussione stereotipi culturali stimolando, attraverso azioni di prevenzione, una diversa consapevolezza tra le giovani generazioni;
- Educare alla costruzione della cultura delle pari opportunità;
- Pianificare interventi per aiutare le vittime a ricostruire la propria vita;
- Promuovere e programmare la formazione degli operatori che vengono, per la loro professione, a contatto con il fenomeno;
- Collegarsi con altre esperienze analoghe nazionali ed estere;
- Raccogliere e analizzare i dati sul fenomeno;
- Promuovere a livello regionale e provinciale i Centri antiviolenza e la costituzione di una rete fra gli stessi;
- Promuovere a livello regionale il numero verde nazionale di pubblica utilità 1522 istituito dalla presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità;
- Fornire risposte integrate e complesse al problema della violenza intra ed extra familiare;
- Promuovere la qualità dell'accoglienza e della risposta dei servizi territoriali alle donne vittime di violenza e di tratta, con particolare attenzione al primo contatto;
- Promuovere, nell'ambito della Programmazione Regionale dei Servizi e della pianificazione territoriale da parte degli Enti Locali e delle Aziende Sanitarie, la realizzazione d'interventi finalizzati alla prevenzione alla violenza domestica, alla protezione, al sostegno e alla realizzazione di percorsi tesi a garantire la qualità degli interventi.

In particolare, con il suddetto Protocollo, *la Regione Calabria si è dunque impegnata a:*

- Sviluppare adeguate politiche di sostegno tese al superamento di condizioni di disagio e di difficoltà delle persone coinvolte nel fenomeno;
- Istituire e coordinare il protocollo di Intesa tra i soggetti interessati;
- Promuovere attraverso azioni positive il numero di pubblica utilità 1522 del Dipartimento per le Pari Opportunità;
- Promuovere la formazione degli operatori socio assistenziale, socio sanitario, delle Forze dell'Ordine, delle principali Agenzie educative e dell'Associazionismo attivamente impegnato nella prevenzione e nel contrasto della violenza sulle donne;

- Promuovere la messa in rete di tutti gli attori del territorio con i Centri antiviolenza presenti nel territorio regionale;
- Promuovere azioni di informazione, sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno, indirizzate, in particolare agli insegnanti e agli studenti delle scuole medie superiori;
- Provvedere alla raccolta ed elaborazione dei dati forniti dagli altri soggetti firmatari;
- Pubblicizzare iniziative assunte dai soggetti che sottoscriveranno il protocollo attraverso il proprio sito internet;
- Istituire e coordinare una *Cabina di regia specializzata*. Tale strumento consentirà di condividere la programmazione di linee comuni di comportamento e di azione per garantire informazione e tutela dei diritti della donna, una metodologia di intervento adeguato e standardizzato, una raccolta omogenea dei dati e di documentazione attinenti le situazioni incontrate. La Cabina di regia prevede la presenza di figure altamente qualificate operanti dentro e fuori le istituzioni, determinate a intervenire ogni qual volta si verifichi un caso che nel suo percorso di uscita dalla violenza incontri ostacoli particolarmente iniqui, atteggiamenti discriminanti, proposte culturalmente inaccettabili o sia a gravissimo rischio.

Inoltre, con *Delibera n. 91 del 19 giugno 2013* del Presidente della Giunta Regionale (in qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dei disavanzati del settore sanitario della Regione Calabria, nominato nel 2010) sono state emanate le “*Linee di indirizzo per la presa in carico integrata dei minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria*”. Il documento sopra indicato prevede, nello specifico, che l'U.S.S.M. potrà attivarsi per le problematiche connesse all'attuazione della Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007, ratificata dallo Stato Italiano con Legge n° 172 del 1 ottobre 2012. In particolare, viene stabilito che le Aziende Sanitarie potranno concorrere all'attuazione dei programmi relativi, esclusivamente nell'ambito dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza L.E.A. Nella prospettiva di *offrire supporto-trattamento anche ai minori autori di abuso e sfruttamento sessuale*, inoltre, il documento stabilisce che anche per più specifiche tipologie di utenti (es. casi di sottrazione internazionale di cui alla L. 64/94 e particolari categorie di utenza quali minori e giovani adulti abusanti, sex offenders) potranno essere attivate ulteriori sinergie tra il personale della Giustizia Minorile e delle AASSPP territoriali, per la presa in carico con interventi maggiormente confacenti tali specificità, purchè nell'ambito esclusivo dell'erogazione dei LEA.

Sono inoltre approvati dal DPGR-CA i suddetti documenti:

- uno Schema-tipo di protocollo di intesa per gli interventi di valutazione socio-sanitariae di presa in carico dei minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria”;
- un Documento che definisce le finalità e i requisiti (strutturali, tecnologici, organizzativi) e l'attività (Progetto terapeutico personalizzato e Progetto terapeutico specifico) della “Struttura terapeutica riabilitativa per minori anche sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria”.

Nel periodo di riferimento della presente relazione va infine segnalato che, nella Regione Calabria (per la Provincia di Reggio Calabria), è in via di definizione il “*Protocollo d'intesa per assicurare la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali, ivi inclusi quelli riguardanti i minori vittime di abusi sessuali o maltrattamenti intra familiari nell'ambito della provincia di Reggio Calabria*”. La finalità primaria del Protocollo è quella di assicurare la piena tutela dei diritti dei soggetti minorenni di cui all'oggetto dimoranti nel territorio della Provincia di Reggio Calabria, caratterizzato da rilevanti deficit sotto il profilo economico e socio-culturale oltre che dalla capillare presenza di organizzazioni criminali a struttura familiare; è apparsa altresì necessaria e indifferibile la realizzazione di una strategia condivisa fra le varie istituzioni pubbliche – amministrative e giudiziarie – deputate a preservare l'integrità morale, fisica e psichica dei minori di cui all'oggetto presenti nel distretto provinciale.

I soggetti coinvolti nella predisposizione del Protocollo tra la Prefettura, gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria, la Questura di Reggio Calabria, i Servizi Sociali dei comuni della provincia di Reggio Calabria, l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Reggio Calabria, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, la Provincia di Reggio Calabria, i Consigli degli Ordini degli Avvocati di Locri Palmi e Reggio Calabria e la Camera Minorile del distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria. *L’obiettivo* comune di dette istituzioni è quello di disciplinare i reciproci rapporti nel rispetto delle singole competenze, favorendo modalità operative integrate e nel rispetto del principio costituzionale del giusto processo (art.111 della Costituzione), in ordine:

- alle indagini psico-sociali e all’assistenza da svolgere in esecuzione dei procedimenti civili di competenza del Tribunale per i Minorenni e dei Tribunali ordinari del distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria;
- alla coordinata esecuzione dei provvedimenti civili, amministrativi e penali emessi dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria e, ove riguardanti minori nelle materie di competenza, dalle altre Autorità Giudiziarie del Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria;
- all’assistenza e sostegno psicologico/neuropsichiatrico di minori e giovani adulti entrati nel circuito penale;
- agli interventi socio-educativi e sanitari integrati per i minori – sottoposti a procedimento penale o amministrativo – aventi problematiche connesse a disagi e/o disturbi psicopatologici, psichiatrici e neuropsichiatrici, all’assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche, doppia diagnosi, disabilità nonché alla ludodipendenza;
- agli *interventi relativi a minori vittime di reati sessuali o maltrattamenti intrafamiliari nei casi indicati dall’art. 609 decies c.p..*

A tali fini – e per rendere più efficace la risposta di giustizia in una materia assai delicata per la profonda incidenza sulla sorte di soggetti in tenera età – è stata ipotizzata tra l’altro l’istituzione di una ***équipe interdisciplinare provinciale*** (E.I.P.) che potrà costituire il **referente qualificato e unico** per il Tribunale per i Minorenni e gli altri Uffici Giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria per tutti i procedimenti civili, di volontaria giurisdizione e amministrativi concernenti soggetti minorenni, ove sia necessario svolgere indagini integrate o interventi socio-sanitari (ovvero non limitati alle competenze del servizio sociale). Particolare attenzione viene data, nell’ambito dei lavori di realizzazione del documento, anche agli *interventi relativi a minori sottoposti ad abusi sessuali o maltrattamenti intrafamiliari e a tutela di minori e giovani adulti abusanti (sex offenders)*, nell’ottica di realizzare anche quanto stabilito dalla Convenzione di Lanzarote in relazione alla presa in carico, al supporto e al trattamento dei minori vittime dei sopra indicati crimini.

### 3.1.5 LA REGIONE CAMPANIA

Con la *Deliberazione della Giunta Regionale n. 184 del 27.05.2013*, è stato approvato il **Piano sociale regionale 2013-2015** (ai sensi della Legge regionale 23.10.2007, n. 11, che definisce i principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). In tale contesto va segnalata, in particolare, l’attenzione alla prevenzione di ogni forma di disagio, attraverso la previsione di *Interventi domiciliari e territoriali di presa in carico della famiglia - Il Programma Adozione Sociale – Sostegno Precoce alla Genitorialità*. Il Progetto – già attivo da tempo – consiste nel sostegno precoce delle famiglie a rischio sociale alla nascita dei figli; un rischio che si sostanzia nella bassa scolarità dei genitori, malattie croniche in famiglia, extracomunitari, abitazioni disagiate, problematiche giudiziarie. L’intervento prevede un’accoglienza sociosanitaria, una comunicazione tempestiva al territorio di residenza e la messa in campo di interventi integrati di sostegno e aiuto concreto (pacchi alimentari, manutenzione delle strutture abitative, sostegno economico) con periodiche visite domiciliari di

personale socioeducativo volontario e istituzionale. Le funzioni previste all'interno del Programma possono essere ricondotte a due principali tipologie:

- 1) la funzione di affiancamento e sostegno alle Famiglie che stanno bene che cioè si trovano ad affrontare le normali difficoltà dell'essere genitori e/o presentano condizioni di rischio; hanno il fine di rafforzare la capacità genitoriale e la capacità di allevamento dei figli che vede il coinvolgimento strategico degli operatori dei consultori, la prevenzione della conflittualità familiare e dei problemi relazionali all'interno delle famiglie ma anche la promozione di diritti di cittadinanza in integrazione con altre deleghe non sociali (coniugazione di tempi di vita, scuola ecc);
- 2) le funzione di presa in carico per le Famiglie in cui la famiglia in quanto tale e/o qualche componente al suo interno presenta problematiche e bisogni specifici. Tali funzioni si attivano prevalentemente per le famiglie i cui problemi sono giunti all'attenzione del settore della giustizia, dei servizi sociali o dei servizi sociosanitari o segnalati dalla scuola, e con problematiche negli ambiti del materno-infantile, salute mentale, tossicodipendenze, disabilità, dell'immigrazione. In questi casi uno degli obiettivi principali è quello di sostenere tutti i membri della famiglia per le varie problematiche che manifestano, le relazioni tra i componenti della famiglia e tra questa e la comunità ed anche prevenire l'uscita dei bambini dalla famiglia di origine. Gli obiettivi principali sono lo sviluppo delle responsabilità familiari, la promozione della salute globale della famiglia al completo (anziani, donne e minori) e quindi la prevenzione di qualsiasi tipo di maltrattamento che inevitabilmente porterebbe alla disgregazione della famiglia. Occorre favorire la conoscenza e l'istruzione, valorizzando le potenzialità del singolo e del gruppo familiare; affiancare e sostenere là dove emerge il bisogno; tracciare un sentiero percorribile anche dopo la conclusione dell'intervento, costruendo il welfare delle opportunità che è poi il fine ultimo di ogni azione sociale.

Per quanto poi concerne, in maniera più specifica, gli *Interventi contro l'abuso e il maltrattamento* (che rientrano tra le competenze dell'*Area Minor*, nell'ambito delle *Politiche per la famiglia* volte a *Promuovere l'inclusione sociale*), il Piano da atto anzitutto che la Regione Campania ha da tempo promosso iniziative per la prevenzione e il contrasto del fenomeno utilizzando diversi fondi (L. 285/97, L. 328/00). Tali iniziative si sono concretizzate nei vari ambiti territoriali con l'attivazione di molteplici attività: dalla formazione alla sensibilizzazione, all'attivazione di centri specializzati per la presa in carico delle piccole vittime, all'attivazione dei servizi di accoglienza residenziale. Il passaggio dalla L.285/97 alla L.328/00, ha consentito di consolidare le esperienze in tema di maltrattamento e abuso sviluppate all'interno del territorio regionale, confermando inoltre la necessità di una metodologia di lavoro interdisciplinare che favorisca una migliore tutela dei minori attraverso una più stretta collaborazione e servizi competenti e una costruzione condivisa dei percorsi operativi. Con la consapevolezza che ognuno degli attori coinvolti (servizi territoriali, magistratura minorile e ordinaria) svolge un ruolo necessario per combattere il fenomeno, soprattutto negli abusi intrafamiliari, cercando di equilibrare le esigenze di indagine e il principio di obbligatorietà dell'azione penale con quelle di protezione dei minori per evitare che l'accertamento della verità e il ripristino dell'ordine violato non avvengano ledendo ulteriormente i diritti, le esigenze della persona offesa. Un accordo tra servizi sia dell'amministrazione della giustizia che dell'ente locale e dell'ufficio del pubblico ministero, è dunque ritenuto indispensabile per creare prassi operative comuni e procedere in modo coordinato, pur nel rispetto delle reciproche competenze. È fondamentale sviluppare azioni di prevenzione della violenza all'infanzia così come la realizzazione di iniziative di formazione del personale per l'acquisizione di un'adeguata conoscenza del fenomeno nonché di una competenza che permetta di trattare i problemi connessi.

Con il Piano Sociale Regionale 2013-2015, la Regione Campania ha dunque anzitutto ribadito l'importanza e la necessità di sviluppare azioni di prevenzione della violenza all'infanzia, così come la realizzazione di iniziative di formazione del personale per l'acquisizione di un'adeguata conoscenza del fenomeno nonché di una competenza che permetta di trattare i

problemi connessi. In particolare, tra gli *Obiettivi e azioni delle politiche della famiglia*, sono state programmate attività volte:

- a sviluppare le responsabilità familiari, promuovere la salute della famiglia, prevenire qualsiasi forma di maltrattamento e ridurre il rischio di istituzionalizzazione. A tal fine, le azioni previste devono favorire la conoscenza e l'istruzione, affiancare e sostenere là dove emerge il bisogno. Il Target degli interventi è costituito sia dai minori che dalle famiglie;
- alla prevenzione della violenza all'infanzia attraverso la diffusione di un'adeguata conoscenza del fenomeno e il rafforzamento della rete istituzionale. Il Target di riferimento è costituito da Minorì e operatori e, per dette azioni, gli indicatori di riferimento sono costituiti dalla creazione di un Protocollo operativo tra le amministrazioni competenti in tema di tutela dei minori (scuola, tribunali, procura, enti locali).

Va segnalata inoltre la Legge Regionale 3 agosto 2013, n. 9, *Istituzione del servizio di psicologia del territorio della Regione Campania*, finalizzata a garantire ai cittadini della Regione Campania l'accesso alle prestazioni sociali attinenti alle discipline psicologiche. Tale Servizio è contemplato come l'insieme coerente e coordinato delle attività psicologiche necessarie ai bisogni dei cittadini. Viene stabilito che il Servizio sia garantito in ogni ambito territoriale, con la presenza di almeno un operatore ogni diecimila abitanti. In particolare, l'obiettivo dell'istituzione del Servizio di psicologia del territorio è quello di: a) contribuire al benessere nel sistema di convivenza, fronteggiare e prevenire i fenomeni di disagio relazionale nella famiglia, nella scuola e nella comunità; b) promuovere il pieno e armonico sviluppo psicologico dell'individuo in relazione ai contesti di vita familiari, lavorativi, amicali, del tempo libero, associativi e comunitari. Per quanto concerne i compiti e attività del Servizio di psicologia del territorio, la normativa specifica i seguenti:

- a) interventi in contesti residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociale;
- b) interventi in centri di *accoglienza per l'assistenza alle donne maltrattate*;
- c) *interventi in favore di soggetti fragili minacciati o vittime di violenza fisica, sessuale e psicologica*;
- d) interventi in favore delle famiglie con membri con disabilità;
- e) interventi in favore di famiglie ad alto rischio di disgregazione;
- f) interventi in favore di famiglie nei percorsi di affido e adozione;
- g) interventi in favore di minori e adulti dell'area penale;
- h) interventi per favorire la piena integrazione psico-sociale dei cittadini immigrati;
- i) interventi di informazione e consulenza nella scuola finalizzati al benessere della scuola, al successo formativo, al contrasto del disagio giovanile e dei comportamenti a rischio.

### 3.1.6 LA REGIONE VALLE D'AOSTA

Per il periodo di riferimento della presente Relazione, rispetto alla Regione Valle d'Aosta vanno ricordate le previsioni del *Piano Regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013* (approvato con legge regionale 25.10.2010 n. 34), nel quale è stata data attenzione ai "minori in difficoltà". In particolare, all'interno del documento, nell'ambito dell'obiettivo volto a "Creare alleanze responsabili tra tutti gli attori del Sistema" è stato precisato che la collaborazione e l'alleanza tra istituzioni o organismi di tutela si dimostrano strategiche in ambito sociale nel proteggere specifici soggetti a elevato rischio di vulnerabilità, come i minori in difficoltà. Viene pertanto evidenziato che, nell'ampio panorama degli interventi avviati sul territorio regionale in favore dei *minorì in situazione di abuso e maltrattamento*, la costituzione del *gruppo di*

*coordinamento interistituzionale*, quale ambito privilegiato di confronto e progettazione interdisciplinare, ha avuto un ruolo fondamentale nell’evoluzione e nella condivisione di aspetti e di esigenze professionali collegati a una condizione così complessa e fortemente caratterizzata dal bisogno di integrazione e di collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti. In ragione del lavoro triennale sinora realizzato, dunque, il Piano Regionale ha previsto di incrementare ed estendere le attività, già avviate, di sensibilizzazione sul territorio e di ampliare il numero dei soggetti da coinvolgere (es. gruppi di animatori di oratorio, gruppi appartenenti al volontariato che sono a contatto con bambini ecc.).

Partendo dalla premessa che l’efficacia di tali attività dipende dal consolidamento e dall’acquisizione delle capacità applicative di conoscenze e strumenti idonei, attraverso il Piano Regionale si sottolinea come sia necessario procedere, parallelamente, a iniziative di monitoraggio dell’attività svolta, finalizzate alla valutazione delle ricadute sul piano dell’operatività, orientando così alla maggior efficacia la progettazione futura, per poi definire le attività da porre in essere, nel modo seguente.

**Per le alleanze in favore di minori in difficoltà occorre:**

- proseguire l’opera di sensibilizzazione dei soggetti interessati a utilizzare la consulenza offerta dal gruppo di coordinamento interistituzionale sul maltrattamento e l’abuso;
- rendere più sistematica la prassi di collaborazione tra servizi socio-sanitari e gli organi giudiziari in risposta a bisogni territoriali specifici e a specifici target di utenti;
- verificare l’efficacia dell’utilizzazione degli indicatori individuati nelle linee guida approvate con deliberazione della giunta regionale n. 1114 del 27 aprile 2007, in merito all’istituzione del gruppo di coordinamento interistituzionale sul maltrattamento e l’abuso all’infanzia e all’adolescenza da parte degli operatori interessati;
- proseguire le attività di sensibilizzazione e formazione verso gli operatori e/o soggetti che a diverso titolo operano a contatto con i minori, finalizzate ad acquisire e incrementare gli strumenti idonei ad affrontare la problematica dell’abuso e del maltrattamento di minori.

**Per tutelare le fragilità e valorizzare ogni persona, con attenzione alle prime e alle ultime fasi della vita, nonché ai conflitti e disagi in famiglia, occorre prevedere:**

- un monitoraggio costante sui servizi e sugli interventi già in essere, per valutarne l’efficacia e attuare, se opportuno, ridefinizioni in termini quali/quantitativi. Ciò deve valere soprattutto per servizi e progetti di recente attuazione quali il servizio di mediazione familiare;
- azioni di tipo preventivo tese a sostenere il benessere nelle persone e nelle famiglie, offrendo spazi di ascolto e di confronto in una logica di superamento della solitudine nell’affrontare situazioni di difficoltà e di disagio (esperienze di auto-aiuto, formazione per famiglie, ecc.);
- azioni tese a responsabilizzare la comunità allargata con azioni di acculturazione contro gli atteggiamenti che favoriscono la violenza e a segnalare e a intervenire rispetto a situazioni di maltrattamento e di disagio per ridurre l’indifferenza e per sostenere la costruzione di un territorio sicuro perché solidale;
- l’attivazione, in via sperimentale, di uno spazio idoneo ad accogliere genitore-figli, collegato alle comunità regionali per minori già attive sul territorio regionale.

### 3.1.7 LA REGIONE LOMBARDIA

Nel periodo di riferimento della presente Relazione, vanno segnalate la Delibera n. 116 della Giunta regionale lombarda del 14.05.2013, inerente le Determinazioni in ordine all'istituzione del fondo regionale a sostegno della Famiglia e dei suoi componenti fragili: atto di indirizzo (seguito poi dal relativo provvedimento attuativo emanato con la Delibera G.R. n.10/856 del 25.10.2013 inerente Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi della Delib.G.R. 116/2013), nonché dalla Delibera G.R. n. **10/861** del **25.10.2013** dedicata alla Attivazione e sostegno delle reti territoriali interistituzionali per la prevenzione, il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il sostegno delle vittime di violenza.

La Delibera n. 116/2013 istituisce il Fondo regionale a favore della famiglia e dei suoi componenti fragili, quale strumento attraverso il quale promuovere interventi, anche di natura economico finanziaria, finalizzati:

- a valorizzare i compiti che già la famiglia svolge, offrendo a essa una rete di supporto e aiuto, in un'ottica sussidiaria;
- a tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, agevolando e sostenendo armoniose relazioni familiari, pur in presenza di problematiche complesse derivanti da fragilità;
- a tutelare la salute delle persone fragili, non autosufficienti e/o con patologie cronico-degenerative, che in ragione anche della crisi economica in atto, sono in situazione di povertà che non consente adeguata assistenza e cura;

Sono poi espressamente individuate, in ordine di priorità, quattro categorie di destinatari degli interventi del Fondo regionale a favore della famiglia e dei suoi componenti fragili: tra queste, si richiamano *“le persone vittime di violenza, rispetto alle quali è data particolare attenzione ai minori allontanati, con provvedimento del Tribunale Minorenne, dal nucleo familiare di origine per maltrattamenti e/o abusi e le donne vittime di violenza intra-familiare in presenza di minori”*.

Rispetto dunque alla specifica tematica della violenza, nella Delibera viene segnalato anzitutto che la Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa Europea, dalla Costituzione, dallo Statuto d'autonomia e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ha l'intento di condannare e contrastare ogni forma di violenza contro la donna (fisica, sessuale, psicologica, economica, ecc.) e di maltrattamento e abuso sui minori, esercitati in qualsiasi contesto di vita (familiare, sociale, lavorativa, scolastica, ecc.), come espresso nella LR 3/2012. In coerenza con tale forte presa di posizione, la Delibera elenca preliminarmente l'offerta degli interventi rivolti alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori o familiari, che vengono erogati a livello regionale:

- 1) da servizi dedicati: centri antiviolenza, presenti anche nelle strutture di pronto soccorso delle aziende ospedaliere, dei presidi ospedalieri e case di accoglienza gestiti prevalentemente dal mondo dell'Associazionismo e Terzo Settore. Complessivamente sono operativi sul territorio regionale 21 centri
- antiviolenza (di cui 8 presenti nella provincia di Milano);
- 2) da servizi non dedicati: la rete dei consultori familiari pubblici e privati accoglie anche la domanda delle vittime di violenza e fornisce eventualmente sostegno.

Viene poi specificato che i soggetti che compongono l' offerta svolgono, anche in modo disgiunto, interventi destinati a:

- offrire ascolto, accoglienza, consulenza e assistenza legale, supporto psicologico e specialistico, anche al fine di consentire percorsi di uscita dalla violenza, inserimento o reinserimento sociale e lavorativo;
- garantire protezione e ospitalità e le diverse forme di residenza a donne in difficoltà, sole o con figli minori;

- prestare aiuto e assistenza psicologica in raccordo con le strutture ospedaliere;
- svolgere attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza, in particolare contro le donne.

Per quanto concerne in particolare i minori allontanati, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria Minorile, dal nucleo familiare di origine per motivazioni riconducibili a fenomeni di abuso, violenza e/o maltrattamento, la Delibera specifica che la rete dei servizi della Regione lombardia si articola su due fronti:

- gli affidi familiari, che prevedono l’erogazione di interventi sociosanitari e/o sanitari presso famiglie affidatarie;
- la rete delle Comunità Educative, che conta 409 strutture per 3.397 posti autorizzati, nell’ambito della quale alcune sono dedicate in modo esclusivo all’accoglienza di minori vittime di abuso / violenza / maltrattamento. Per questi casi, le comunità assicurano l’accoglienza in pronto intervento, erogano interventi di carattere educativo e garantiscono l’accompagnamento del minore nelle fasi processuali e talora l’assistenza psicologica.

La Delibera, dunque, precisa che dall’analisi dell’attuale rete di offerta emergono talune “aree di attenzione”: da un lato, i servizi per le donne vittime di violenza sono insufficienti e poco adeguati per fornire risposte a bisogni di sostegno e cura prevalentemente di tipo psicologico e legale e, dall’altro, vi è la mancanza di una rete di offerta dedicata ai minori vittime di violenza, maltrattamenti e/o abusi. Pertanto, nell’individuare le “*aree di intervento*” si precisa anzitutto che la priorità è mettere a sistema la rete dei centri antiviolenza: rimodulando la distribuzione territoriale, promuovendo la formazione degli operatori dei centri e degli operatori di Pronto Soccorso e dei MMG sugli aspetti psicologici, sociali e legali. È necessario inoltre favorire un raccordo dei centri antiviolenza con i servizi di Pronto Soccorso e con i MMG per far emergere il fenomeno sommerso. In un’ottica di evoluzione della rete dei servizi, la Delibera prevede una definizione e messa a regime di nuove unità d’offerta per le donne vittime di violenza, quali:

- case rifugio, ovvero strutture di ospitalità temporanea per le donne sole o con minori che si trovino in situazioni di pericolo per l’incolumità psichica e/o fisica propria e/o dei minori, volte a garantire ai propri ospiti, insieme a un domicilio sicuro, in ogni caso di carattere temporaneo, un progetto personalizzato complessivo teso all’inclusione sociale degli stessi;
- strutture alloggiative temporanee di II livello, individuali e/o collettive, nelle quali possono essere ospitate donne sole o con minori che, passato il pericolo per l’incolumità propria e/o dei minori, necessitino di un periodo limitato di tempo prima di rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l’autonomia abitativa.
- per quanto riguarda i minori, si ritiene necessario accreditare in termini sociosanitario le strutture che possono e intendono accogliere i minori vittime di violenza / abuso / maltrattamento.

Per la realizzazione degli interventi sopra descritti, la Delibera prevede l’adozione delle seguenti misure:

- voucher sociosanitario per le donne vittime di violenza, per l’accesso ai servizi di protezione;
- contributo erogato alle Comunità che prendono in carico minori vittime di abuso / maltrattamento / violenza per garantire le prestazioni sociosanitarie.

Coerentemente con tali determinazioni, attraverso la successiva Delibera n. 10/861 del 25.10.2013, la Giunta lombarda ha stabilito: 1) di approvare il documento di “Linee-guida per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione con i comuni capofila di reti territoriali interistituzionali e per il sostegno a progetti sperimentali di contrasto al fenomeno della violenza e criteri per l’individuazione delle azioni sperimentali oggetto di accordi di collaborazione”; 2) di approvare lo “Schema di accordo di collaborazione con i comuni capofila di reti territoriali

interistituzionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il sostegno delle vittime di violenza"; 3) di stabilire che le risorse finanziarie messe a disposizione ammontano a complessivi euro 980.000,00, per l'esercizio 2013. Al documento, è stata inoltre allegata la "Scheda tecnica di definizione delle azioni sperimentali per l'attivazione di servizi, e iniziative finalizzate al contrasto, alla prevenzione della violenza sulle donne e alla protezione delle vittime di violenza".

Rispetto allo specifico ambito di intervento, nella Delibera 10/861 del 2013 viene evidenziato che con l'approvazione della Legge Regionale 3.07.2012 n. 11 dedicata agli "*Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza*" (in particolare con l'art. 1, dedicato ai Principi e finalità), la Regione Lombardia pone alla base della sua azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona.. La suddetta legge regionale riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani è un attacco all'inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde. Riconosce, inoltre, che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa, e condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere. La legge regionale del 2012 ha tra i suoi obiettivi, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà. La legge regionale riconosce e valorizza, tra gli altri i modelli culturali, le esperienze di aiuto e mutuo aiuto e le forme di ospitalità autonome fondate sulla solidarietà tra le donne maturate anche nei centri antiviolenza.

In detto quadro normativo di riferimento, si inserisce l'*obiettivo strategico* avuto di mira dalla Regione lombardia attraverso la Delibera 10/861 del 2013, ovvero quello di sostenere l'attività di strutture e servizi di enti pubblici e privati coinvolti nella prevenzione dei fenomeni della violenza e dello *stalking*, favorendo la costituzione o il potenziamento delle reti antiviolenza locali, anche al fine di garantire la partecipazione di tutti gli attori rilevanti e istituzionali presenti sul territorio. In particolare, gli obiettivi strategici di questa iniziativa regionale sono:

- Incrementare e potenziare il numero, l'offerta, l'efficacia dei servizi rivolti alle donne vittime di violenza di genere o *stalking* e ai loro figli minori;
- Aumentare il livello di copertura territoriale per potenziare la rete regionale antiviolenza e, indirettamente, quella nazionale.

In tale ottica, con la presente iniziativa, la Regione Lombardia ha inteso sottoscrivere con i comuni coordinatori di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza attive sul territorio regionale, *Accordi di collaborazione* (ai sensi dell'art.15 della legge 241/2000), per il sostegno a progetti sperimentali coerenti con la finalità della sopra citata Legge Regionale n. 11/2012, specificando che i progetti che saranno oggetto degli accordi di collaborazione dovranno vertere sulle seguenti priorità:

- a) progetti personalizzati volti al superamento della situazione di violenza o maltrattamento e al recupero dell'autonomia;
- b) progetti di accoglienza e ospitalità in strutture di pronto intervento, case rifugio e comunità di accoglienza temporanea per le donne e i loro figli o figlie minori in pericolo per la loro incolumità fisica;
- c) progetti di accoglienza e ospitalità in strutture alloggio temporanee, individuali e collettive, per le donne e i loro figli minori che, nella fase successiva al pericolo per l'incolumità, necessitano di un periodo di tempo per rientrare nella precedente abitazione o recuperare l'autonomia abitativa.

### 3.1.8 LA REGIONE LIGURIA

In sede regionale va segnalata la Delib. Ass. Legisl. del 06.08.2013 n. 18 – Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015, ai sensi degli articoli 25 e 62 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (*Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari*). Quale premessa all’approvazione del Piano Sociale, la Giunta della Regione Liguria evidenzia come sussista la necessità di ripensare lo Stato Sociale in maniera più dinamica, comunque salvaguardandolo come un servizio stabile e universalistico, seppur con criteri selettivi a favore dei più deboli. La Giunta evidenzia che lo Stato non ha individuato a oggi per i servizi sociali i "livelli essenziali" e quindi i "diritti soggettivi" esigibili, ma le Regioni hanno lavorato molto su questo piano, individuando sostenibili obiettivi di servizio in Liguria", come primo possibile step verso i Livelli Essenziali di Assistenza Sociale. Si sottolinea dunque che la nuova pianificazione nazionale e regionale in materia di politiche di Welfare, deve dunque incorporare la nozione di rinnovamento anche attraverso la necessaria manutenzione di ciò che è in atto: scopo del Piano Sociale in oggetto è dunque in primis quello di riallocare l'esistente all'interno degli Obiettivi di Servizio, attraverso una revisione dell'offerta dove Amministratori, Direttori di Distretto Sociale e Operatori dei servizi, hanno l'obiettivo della continua ricerca del "miglioramento", anche sotto il profilo della sostenibilità economica. Accanto alla razionalizzazione e al ridisegno del welfare, la Giunta regionale ligure ritiene che debba convivere un obiettivo determinante: lo sviluppo del capitale sociale che attraverso la sussidiarietà orizzontale, in cui assume un ruolo centrale nelle comunità locali. Pertanto, con il Piano Sociale Integrato Regionale 2013-15, la Regione Liguria ha proseguito nel percorso di riorganizzazione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari, attraverso il riassetto territoriale, istituzionale e organizzativo. In particolare, la Conferenza delle Regioni, attraverso la Commissione Politiche Sociali, coordinata dalla Regione Liguria, ha perseguito l'obiettivo di elaborare un documento condiviso per la definizione di Macro Livelli – Obiettivi di Servizio, primo possibile step per la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sociale.

Il Piano approvato è dunque il risultato di un costante presidio tecnico-politico, nonché di una stretta collaborazione degli assessorati alle Politiche Sociali e alla Salute, delle Istituzioni locali e del Terzo settore. Richiamando le disposizioni della *Legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari)* e successive modificazioni e integrazioni – che prevede che la Giunta regionale predisponga il Piano Sociale Integrato Regionale (PSIR), dettando altresì indicazioni sui principi e sui contenuti del PSIR – il **Piano Sociale Integrato** è stato articolato in due parti: 1) *azioni di sistema*, comprendenti in particolare gli assetti politico-istituzionali e gli assetti tecnico-organizzativi, il finanziamento dei servizi nonché le modalità operative e le azioni trasversali di supporto al funzionamento della rete integrata dei servizi per il conseguimento degli obiettivi di piano; 2) *azioni tematiche*, sviluppate secondo una logica di trasversalità delle diverse risposte ai bisogni e, pertanto, articolate nelle seguenti aree: prevenzione e sviluppo di comunità, contrasto alla povertà e inclusione sociale, tutela dei minori delle vittime, delle persone con fragilità sociale, politiche per la non autosufficienza.

Tra le Azioni tematiche, nell’ambito specifico della presente Relazione, va segnalata quella relativa alla **Tutela dei minori, delle vittime, delle persone con fragilità sociale** (n. 10), nell’ambito della quale troviamo due schede mirate anche all’assistenza e protezione dei minori: Scheda 10 A dedicata a *La rete delle responsabilità nella tutela dei minori* e la scheda 10 D dedicata a *Protezione e sostegno alle vittime di abuso maltrattamento e violenza di genere*.

**La rete delle responsabilità nella tutela dei minori**

Finalità	Attività	Esiti attesi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riconoscere che la tutela è un concetto che riguarda tutti i minori, che hanno diritto a crescere ed essere educati nella propria famiglia e in un contesto sociale protettivo che favorisca lo sviluppo del loro benessere in ogni dimensione</li> <li>• Rafforzare il sistema integrato dei servizi articolato e diffuso per la protezione e la cura del minore, capace di offrire risposte attente e di qualità, pur nelle difficoltà portate da una realtà istituzionale complessa e in continuo mutamento</li> <li>• Sviluppare e ampliare gli interventi di prevenzione, osservazione e valutazione nelle situazioni di rischio e/o pregiudizio, valorizzando l'approccio promozionale e preventivo e di sostegno alla responsabilità genitoriale nei bisogni di cura del minore</li> <li>• Rafforzare gli interventi per la protezione dei minori (come ad esempio affidamento familiare, adozione, inserimenti in servizi semiresidenziali o residenziali) prevedendo attraverso equipe multidisciplinari interventi integrati, tempestivi ed appropriati</li> <li>• Rafforzare la rete integrata dei servizi per la prevenzione e la cura del maltrattamento e abuso a danno di minori, anche in collegamento con la rete dei servizi a sostegno delle donne (consultori e centri antiviolenza), prevedendo attraverso equipe multidisciplinari interventi integrati, tempestivi ed appropriati</li> <li>• Promuovere e rinforzare nell'ambito dell'area penale minorile, la collaborazione con gli Uffici di Servizio Sociale del Ministero della Giustizia per la realizzazione di interventi integrati a favore di minori autori di reato e sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definizione di strumenti condivisi a livello regionale per la valutazione della situazione sociale, di rischio e pregiudizio dei minori e delle loro famiglie</li> <li>2. Stesura di linee di indirizzo che uniformino a livello regionale la composizione della rete integrata dei servizi per la tutela e definiscano ruoli, compiti, funzioni e responsabilità degli Enti e del Terzo Settore</li> <li>3. Stesura di protocolli territoriali che regolino la valutazione e la presa in carico integrata tra Servizi Sociali e Sanitari in relazione alla costruzione e implementazione di progetti individualizzati, coinvolgendo laddove necessario anche l'Autorità Giudiziaria, le Forze dell'Ordine, le agenzie educative e le risorse territoriali</li> <li>4. Rafforzamento equipe integrate per la realizzazione di interventi di tutela</li> <li>5. Promozione del lavoro di gruppi interistituzionali relativi a tematiche inerenti la tutela dei minori</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adozione linee di indirizzo regionali, protocolli operativi territoriali.</li> <li>• Realizzazione di percorsi di formazione congiunta tra i diversi soggetti</li> <li>• Rafforzamento equipe integrate per realizzazione di interventi di tutela</li> </ul>